

collocarsi intorno al 20 per cento, successivamente dal 2004 è in flessione, sino al valore attuale del 1,5 per cento del riscosso 2013 sul carico affidato nell'anno.

✓ il rapporto fra la riscossione dell'anno ed il carico ruoli affidato totale oscilla dal valore del 1,06 per cento del 2008, all'1,3 nel 2010-2011, al 1,08 per cento del 2013.

La tavola indica il livello complessivo, nell'anno di riferimento, della riscossione da ruolo, distinta per ente creditore, con evidenza dell'indice di variazione dell'ultimo esercizio rispetto ai precedenti: nel 2013 ammonta a 7,1 miliardi, quasi il 20 per cento in meno del 2010, anche se la flessione rispetto al 2012 è solo del 5 per cento.

Tavola 45

## RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI

(in milioni)

	2010	2011	2012	2013	Δ 2013/2012	Δ 2013/2011	Δ 2013/2010
TOTALE EQUITALIA	8.876,00	8.622,40	7.530,7	7.133,50	-5,3%	-17,3%	-19,6%
Ruoli Erariali (Agenzia Entrate e Dogane)	4.290,40	4.276,40	4.060,10	3.825,10	-5,8%	-10,6%	-10,8%
Ruoli Previdenziali (INPS - INAIL)	2.838,70	2.632,50	1.916,50	1.816,30	-5,2%	-31,0%	-36,0%
Ruoli Altri Enti Statali	322,3	275,4	256,5	270,2	5,3%	-1,9%	-16,2%
Ruoli Enti non Statali	1.424,60	1.438,10	1.297,60	1.221,90	-5,8%	-15,0%	-14,2%

Fonte: Equitalia

Il carico riscosso più consistente (54 per cento) è riferito ai ruoli erariali. Nel complesso, si registra una variazione negativa rispetto al 2012 (7,1 miliardi a fronte di 7,5 miliardi) pari al -5,3 per cento per il totale dei ruoli, analoga per le diverse tipologie degli stessi; più significativa è stata la una flessione rispetto al 2010 nelle differenti categorie di ruoli.

Nel quadriennio, gli incassi da ruoli erariali sono ridotti del 10,8 per cento, ma la flessione percentuale più consistente è stata quella da ruoli previdenziali che hanno subito un decremento del 36 per cento.

In generale, comunque, nel valutare la significatività di tali evidenze, va naturalmente tenuto conto del fatto che le riscossioni, rendicontate da Equitalia, comprendono anche la riscossione fisiologica (es. TARSU di molti Comuni) e molte quote che non sono di vera evasione, quali una parte dei ruoli 36bis e 36ter che derivano da errori del contribuente.

CARICO AFFIDATO\* al netto di sgravi e sospensioni, RISCOSSO\* e percentuali di riscossione su Carico netto per anno di consegna e di riscossione . Totale ruoli

(in milioni)

Anno affidamento del carico	Carico netto	Anni di riscossione 2000-2007	RISCOSSO TOTALE							% RISCOSSO SU CARICO NETTO						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
2000	38.870,50	7.020,10	293,2	259,7	249,1	193,5	148,9	127,4	8.291,80	0,75	0,67	0,64	0,5	0,38	0,33	21,33
2001	20.784,30	3.793,40	186,5	155,1	141,8	121,7	93,2	70,4	4.562,00	0,9	0,75	0,68	0,59	0,45	0,34	21,95
2002	19.283,20	2.969,60	184,1	143	121,2	109,7	87,1	67,2	3.681,90	0,95	0,74	0,63	0,57	0,45	0,35	19,09
2003	20.645,50	3.260,50	295,1	223,4	214,6	144,5	118,2	117,4	4.373,60	1,43	1,08	1,04	0,7	0,57	0,57	21,18
2004	26.417,20	3.246,20	372,2	327,5	238,3	182,7	138,5	117,2	4.622,70	1,41	1,24	0,9	0,69	0,52	0,44	17,5
2005	37.306,30	3.436,30	521,3	403,9	332	249,9	174,1	142,2	5.259,60	1,4	1,08	0,89	0,67	0,47	0,38	14,1
2006	51.081,80	4.152,10	1.485,40	924,1	807	604,6	387,6	315,3	8.676,10	2,91	1,81	1,58	1,18	0,76	0,62	16,98
2007	51.155,00	1.352,60	2.131,70	1.123,80	954	625,2	390,6	290,2	6.868,10		2,2	1,86	1,22	0,76	0,57	13,43
2008	48.656,90		1.544,00	2.311,20	1.429,40	862,8	542,5	423,9	7.113,80	3,17		2,94	1,77	1,11	0,87	14,62
2009	59.361,30			1.863,30	2.336,40	1.243,50	669,9	508,5	6.621,60		3,14		2,09	1,13	0,86	11,15
2010	68.152,90				2.052,20	2.574,80	1.199,50	800,2	6.626,70			3,01		1,76	1,17	9,72
2011	71.133,40					1.709,60	2.089,50	1.052,10	4.851,20				2,4		1,48	6,82
2012	74.249,20						1.491,20	1.914,50	3.405,70					2,01		4,59
2013	76.066,20							1.187,10	1.187,10						1,56	
<b>Totale</b>	<b>663.163,70</b>	<b>29.230,80</b>	<b>7.013,50</b>	<b>7.735,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>8.622,50</b>	<b>7.530,80</b>	<b>7.133,50</b>	<b>76.141,90</b>	<b>1,06</b>	<b>1,17</b>	<b>1,34</b>	<b>1,3</b>	<b>1,14</b>	<b>1,08</b>	<b>11,48</b>

Fonte: dati Equitalia al 31/12/2013 consolidati al 31/1/2014

\*Il dato del carico netto è pari al carico affidato comprensivo di interessi di dilazione, al netto di sgravi e sospensioni

Tavola 47

## Totale riscosso per anno distinto per ente creditore

	Anno di riscossione 2008	Anno di riscossione 2009	Anno di riscossione 2010	Anno di riscossione 2011	Anno di riscossione 2012	Anno di riscossione 2013	Var. 2010/2009	Var. 2011/2010	Var. 2012/2011	Var. 2013/2012
Totale Ruoli	7.013,50	7.734,90	8.876,0	8.622,40	7.530,70	7.133,50	14,75%	-2,86%	-12,66%	-5,27%
Entrate e Dogane	3.579,60	3.801,30	4.290,40	4.276,50	4.060,10	3.825,10	12,90%	-0,30%	-5,10%	-5,80%
Altro Erario	143,9	165	322,3	275,4	256,5	270,2	95,30%	-14,50%	-6,90%	5,40%
INPS	2.007,70	2.356,50	2.733,30	2.527,80	1.832,50	1.737,70	16,00%	-7,50%	-27,50%	-5,20%
INAIL	132,6	97,3	105,4	104,7	83,9	78,7	8,40%	-0,70%	-19,90%	-6,30%
ENTI non Erariali	1.149,80	1.314,80	1.424,60	1.438,10	1.297,60	1.221,90	8,40%	0,90%	-9,80%	-5,80%

Fonte: dati Equitalia al 31/12/2013 consolidati al 31/1/2014

Gli interventi legislativi sono chiaramente orientati ad accrescere la tutela del debitore in relazione alle somme iscritte a ruolo, operando con strumenti quali ad esempio la dilazione, la rateazione, l'impignorabilità; tuttavia non appare esservi pregnante attenzione alla tipologia del tributo, e quindi alle reali necessità sociali che impediscono al contribuente l'esecuzione dell'obbligazione tributaria.

Per quanto riguarda la riscossione per gli Enti locali, occorre considerare che Equitalia ha sottolineato l'impossibilità di configurare gli effetti, in termini finanziari, dell'impatto della nuova normativa concernente il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni. In *primis*, l'art. 53 del DL n. 69 del 2013 ha previsto la possibilità di costituzione di un Consorzio per favorire il riordino delle predette attività, ed anche l'avvalimento delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto alla riscossione. Ed ancora, fra i principi e criteri della legge n. 23 del 2014, "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", vi è configurato l'assoggettamento delle attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, prevedendo, all'art. 10 comma 1 lett. c) punto 6, per gli enti locali, la riscossione dei tributi e delle altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ma anche l'avvalimento, in via transitoria, delle società del gruppo Equitalia, nella riscossione dei tributi propri. E da ultimo, il legislatore ha disposto che gli Agenti della Riscossione debbano cessare le attività di accertamento e riscossione delle entrate dei Comuni al 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 610, legge n. 147 del 2013).

In riferimento all'ammontare delle quote relative ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, attualmente già istruite ai fini della comunicazione di inesigibilità da presentarsi entro il 31 dicembre 2014 e sul correlato ammontare delle spese che dovranno essere richieste a rimborso ai sensi dell'art. 17, comma 6 del d.lgs. n. 112 del 1999, Equitalia ha riferito, così come in relazione al precedente esercizio finanziario, che le attività di rilevazione dei dati in esame sono in corso di svolgimento.

I ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 totalizzano circa 449 miliardi, per i quali oltre 200 milioni di partite<sup>47</sup> sono riconducibili a circa 15 milioni di soggetti.

Equitalia ha distinto le tipologie di recidiva di iscrizioni a ruolo, da parte dei soggetti debitori:

- 15 per cento a soggetti con iscrizioni a ruolo in tutti gli anni nel periodo 2000-2014;
- 56 per cento a soggetti con un numero di annualità con iscrizioni a ruolo compreso tra 7 e 13 nel periodo di riferimento;
- 20 per cento a soggetti con un numero di annualità con iscrizioni a ruolo compreso tra 4 e 6 nel periodo di riferimento;
- 9 per cento a soggetti con un numero di annualità con iscrizioni a ruolo fino a 3 nel periodo di riferimento.

Ha specificato inoltre che sono state, in questi anni di regime di proroga, riaperte e rimesse in lavorazione per effetto di nuovi carichi pervenuti sul medesimo soggetto, pratiche da considerarsi già inesigibili rispetto all'originario termine di consegna, e ciò in conseguenza del fatto che l'azione di riscossione è avviata e perseguita sul soggetto

<sup>47</sup> La partita consiste nell'insieme degli articoli di ruolo che compongono la singola pretesa creditoria dell'Ente, a fronte della quale l'agente della riscossione è tenuto, nel rispetto dei termini normativamente previsti, a documentare le attività poste in essere a supporto della mancata riscossione all'Ente impositore, che ne cura l'esame.

debitore rispetto al complesso dei suoi carichi residui, ovviamente senza considerare particolari categorie di soggetti (falliti, deceduti senza eredi, società cessate).

Non deve trascurarsi che vi è incertezza anche sull'ammontare degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che saranno richiesti a rimborso agli enti impositori, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, nonché sugli effetti del disposto di cui all'art.5 comma 1 del DL n. 95 del 2012, che ha previsto da un lato l'effetto positivo connesso alla diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio<sup>48</sup> sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, dall'altro ha demandato a una disciplina esecutiva di dettaglio le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato. Il decreto non risulta ancora emanato, anche in considerazione del fatto che i costi fissi di Equitalia sono superiori a quanto l'agente della riscossione incassa a titolo di aggio<sup>49</sup>.

#### *2.6. Le entrate derivanti dalle sanzioni tributarie amministrative*

Fra le entrate extratributarie, nella tipologia 2.1.5.1 (entrate derivanti da controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, multe, ammende e sanzioni), sono comprese le entrate derivanti da sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette e sanzioni relative alla riscossione delle imposte indirette, rispettivamente allocate nei capitoli 3312 e 3313.

Nella tavola che segue, sono riepilogate le entrate imputate ai capitoli 3312 e 3313, concernenti rispettivamente le sanzioni in materia di imposte dirette e indirette nel triennio 2010-2013, analizzate limitatamente alla fase del riscosso.

---

<sup>48</sup> Con ordinanza n. 41 del 29 gennaio 2013, la CTP di Latina ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di ottenere una pronuncia, interpretativa del diritto comunitario, in merito alla compatibilità del compenso nella misura del 9 per cento, stabilito dall'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, anteriormente alle modifiche introdotte dal DL n. 201 del 2011. Quale ulteriore quesito è stato, altresì, chiesto se l'aggio del 9 per cento costituisca aiuto di Stato incompatibile con il mercato unico dei compensi di riscossione e con il diritto comunitario ai sensi dell'art. 107 del T.F.U.E. Al contempo, i giudici tributari (Torino ordinanza n. 147/10/2012 e Roma ordinanza n. 40/2013) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'aggio della riscossione alla Corte costituzionale.

<sup>49</sup> L'unica riduzione è quella stabilita con d.m. n. 201 del 2011 pari ad un punto percentuale della misura dell'aggio che è sceso così dalla precedente misura del 9 per cento all'attuale dell'8 per cento, per l'ipotesi del pagamento effettuato dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella di pagamento, mentre per l'ipotesi di tempestivo pagamento, la percentuale che rimane a carico del debitore scende al 3,65 per cento rispetto alla previgente misura del 4,65 per cento. L'aggio è calcolato sulle somme iscritte a ruolo maggiorate degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20, d.P.R. n. 602 del 73, attualmente in ragione del 4 per cento. Si precisa che la ritardata iscrizione a ruolo è evento estraneo ed indipendente dalla volontà del debitore il quale si trova così costretto, suo malgrado, a subire un aggravio di oneri già di per sé stessi pesanti ed iniqui. Di recente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è stata prevista dal 1 maggio 2014 la diminuzione degli interessi di mora dello 0,08 per cento.

Tavola 48

SANZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE  
(CAPITOLI 3312 E 3313)

(in milioni)

Esercizio	Capitolo di Entrata		Riscosso in Conto Competenza	Riscosso Residui	Riscosso Totale
2010	3312/3313	Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette e indirette	1.214	867	2.081
2011	3312	Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette	722	527	1.249
	3313	Sanzioni relative alla riscossione delle imposte indirette	595	373	968
	<b>Totale</b>		<b>1.317</b>	<b>900</b>	<b>2.217</b>
2012	3312	Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette	641	586	1.226
	3313	Sanzioni relative alla riscossione delle imposte indirette	605	357	962
	<b>Totale</b>		<b>1.246</b>	<b>943</b>	<b>2.188</b>
2013	3312	Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette	696,3	579,6	1275,9
	3313	Sanzioni relative alla riscossione delle imposte indirette	617,8	322,9	950,7
	<b>Totale</b>		<b>1.314,1</b>	<b>902,5</b>	<b>2.226,6</b>

Fonte: Elaborazione su dati RGS - Corte dei conti

Dall'analisi dei dati emerge una ripresa in termini di riscosso totale dell'1,8 per cento nel 2013, dopo la flessione riscontrata nel 2012. Tale risultato è determinato soprattutto dall'aumento del riscosso competenza (+5 per cento, 68 milioni), mentre si registra un lieve contrazione per i residui (-4 per cento, -40 milioni).

Il legislatore, negli ultimi anni ha indebolito il sistema sanzionatorio tributario non penale, in particolare prevedendo la definizione straordinaria delle "liti minori" (prevista dall'art. 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011 come modificato dal DL n. 216 del 2012), che ha comportato la rinuncia all'applicazione delle sanzioni amministrative, e l'introduzione a regime dell'istituto della mediazione fiscale (art. 39, comma 9, del DL n. 98 del 2011) di cui già si è fatto cenno, che comporta l'abbattimento al 40 per cento delle sanzioni anche in caso di conferma dell'atto oggetto di istanza di mediazione. Altre modalità favorevoli al contribuente influiscono sull'entità delle sanzioni ed in particolare in caso di acquiescenza le sanzioni irrogate sono ridotte a 1/3 o a 1/6; in caso di accertamento con adesione c'è la riduzione delle sanzioni comminate nell'atto di accertamento ridotte nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge; qualora il contribuente rinunci alla definizione dell'intero atto, può definire le sole sanzioni irrogate, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo le maggiori imposte. In questo caso si ottiene la riduzione delle sanzioni a 1/3 di quelle irrogate

Inoltre, l'indebolimento del sistema sanzionatorio è stato attenuato dal legislatore con la legge n. 220 del 2010 che, con effetti a decorrere dal 2011, ha ridotto anche le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento. Il DL n. 98 del 2011 ha inoltre affiancato, al richiamato istituto, quello del cd. *mini ravvedimento* (cfr. art. 23, comma 31), che consente al contribuente, in caso di pagamento tardivo effettuato entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, di versare una sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 2,8 per cento.

Se da un lato lo scopo è di deflazionare il contenzioso tributario e di favorire la collaborazione del soggetto accertato alla procedura di accertamento con un trattamento sanzionatorio più favorevole, va richiamata l'attenzione sulle strategie sanzionatorie, che non dovrebbero trascurare la circostanza che il sistema tributario in vigore continua ad essere basato essenzialmente sull'osservanza spontanea degli obblighi tributari e sulla conseguente necessaria incisività delle sanzioni concretamente applicate in caso di inadempimento e sull'effetto di deterrenza delle stesse.

Di recente la Cassazione, tuttavia, ha sostenuto la non ripetibilità di quanto versato a titolo sanzionatorio in caso di esito favorevole al contribuente del contenzioso (Sentenza n. 25493 del 2013 - Corte di Cassazione, Sez. Tributaria).

La delega fiscale affida al Governo anche il riordino delle sanzioni penali ed amministrative in materia tributaria, specificando i confini tra elusione ed evasione e correlando le sanzioni alla gravità dei comportamenti<sup>50</sup>.

### 3. Analisi specifiche e principali criticità emerse

Dall'analisi dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate emergono alcune rilevanti criticità del sistema, alcune delle quali hanno riflessi soprattutto sulla fase della riscossione delle imposte.

Come per lo scorso esercizio, sono stati esaminati, in particolare, e commentati alcuni dati, con riguardo al fenomeno delle compensazioni e dei rimborsi, delle rateazioni dei crediti d'imposta, delle rate del condono tributario non versate, all'impatto degli accordi di ristrutturazione del debito (art. 182*bis* "legge fallimentare" - regio decreto n. 267 del 1942) e delle transazioni fiscali (art. 182*ter* "legge fallimentare"), ed infine alla fiscalità petrolifera. Sono esaminati, altresì, i riflessi dei suddetti fenomeni sui risultati conseguiti relativamente all'IRE e all'IVA.

Sono inoltre evidenziate le entrate derivanti dalla riscossione dei canoni delle concessioni demaniali e per l'uso, in genere, dei beni pubblici e lo stato delle procedure di recupero, già affidate ad Equitalia, delle somme dovute dai produttori di latte relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, dell'impatto della normativa della cedolare secca e dello "scudo fiscale".

<sup>50</sup> Sistema sanzionatorio - Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo:

- punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata;
- revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti;
- possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;
- estensione della possibilità per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

### 3.1. Compensazioni e rimborsi

La complessa articolazione dell'utilizzo del credito d'imposta è di recente stata analizzata, nei profili di criticità o di efficacia nella relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (SCCGAS/10/2013/GEST), su "I risultati del contrasto degli abusi nelle compensazioni tra crediti e debiti di imposta".

La Sezione ha posto l'attenzione sia sulla necessità di forti interventi correttivi riguardo all'originaria strutturazione della compensazione fiscale (ex art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997) ma anche sulla proficuità degli effetti riconducibili alla riforma introdotta nel biennio 2009/2010. Ha rilevato tuttavia sia disfunzioni sul piano gestionale sia la presenza di sintomi di una continua e diffusa pratica di comportamenti trasgressivi. Occorre che lo strumento non si traduca, quando strumentalmente utilizzato, in un meccanismo induttivo di effetti sostanzialmente degenerativi. I principali profili di criticità del sistema sono individuabili, si sottolinea nella citata relazione, soprattutto nell'automatismo del sistema, cioè nell'assenza di autorizzazioni preventive e di verifiche e di controlli all'atto dell'avvio della procedura compensativa, non adeguatamente compensata da una incisiva azione di controllo *ex-post* e da un impianto sanzionatorio severo.

Certamente, la possibilità di utilizzare crediti di imposta per evitare versamenti di tributi e contributi alle scadenze periodiche previste ed i rimborsi fiscali, se tempestivi, sono d'ausilio per far fronte a crisi di liquidità dei contribuenti.

Nelle tavole seguenti sono esposti i dati relativi ai rimborsi (IVA, imposte dirette e agevolazioni) ed i rimborsi in conto fiscale. Tramite il conto fiscale, infatti, vengono registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alla imposte sui redditi, incluse le ritenute alla fonte (d'acconto o d'imposta); le imposte sostitutive; le imposte versate in base a dichiarazioni integrative; IRAP e IVA.

Risultano in aumento del 60 per cento i rimborsi IVA (da 7,2 milioni del 2012 a ben 11,5 del 2013), e del 3 per cento i rimborsi di imposte dirette, mentre si è riscontrata una flessione notevole, pur nel minor impatto finanziario dei rimborsi nelle agevolazioni (-60 per cento). Sono in crescita in generale i rimborsi in conto fiscale, dopo la flessione del 2011 (+57 per cento nel 2013, rispetto all'aumento più contenuto del 2012 che aveva registrato un +18 per cento).

Al riguardo occorre osservare che l'erogazione dei rimborsi in conto fiscale è correlata alla periodicità e alla consistenza dei fondi resi disponibili in base alla pianificazione finanziaria; in particolare il trend negativo del 2011 era imputabile alla contrazione dei fondi messi a disposizione degli Agenti della riscossione, con il conseguente aumento del numero dei rimborsi liquidati ma non erogati alla data del 31 dicembre 2011. L'accelerazione della liquidazione dei rimborsi fiscali è stata espressamente prevista dal Ministro dell'economia, nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014.

## RIMBORSI

(in euro)

Anno	2011			2012			2013 (4)		
	IVA (1)	Imposte dirette	agevolazioni (2)	IVA (1)	Imposte dirette	Agevolazioni (2)	IVA (1) (3)	Imposte dirette	Agevolazioni (2)
Gennaio	1.068.450.410,10	0	0	695.799.798,84	23746633,32		483.665.338,11	10.403,23	-
Febbraio	435.933.201,61	1.024.194,72	0	4.150,78	2.243.294,44		813.063.458,75	2.195.470,02	-
Marzo	377.142.004,75	35.026.796,65	17.165.610,10	210.632.790,23	148.197.916,81		1.610.335.731,65	172.355.462,41	690.167,23
Aprile	2.816.370,46	539.742.556,79	0	17.841.663,57	41.090.456,21		1.225.937.212,91	67.724.976,59	-
Maggio	926.071.407,49	155.441.857,13	1.726.197,74	2.247.053.068,87	191.204.956,57		1.044.637.179,26	55.518.881,35	-
Giugno	1.296.134.735,40	253.967.161,60	0	711.179.296,96	92.388.623,74	5.526.499,22	1.129.630.237,34	621.074.267,46	-
Luglio	581.995.376,90	120.379.282,37	2.318.597,59	35.261.761,00	698.936.763,04		1.163.281.103,05	91.444.835,55	250.816,81
Agosto	8.726.916,85	8.751.039,51	0	610.733.172,42	15.074.671,98		548.173.877,97	40.889.002,89	-
Settembre	32.291.276,61	35.383.282,81	0	909.675.933,48	36.055.193,78		430.639.168,71	23.602.387,54	-
Ottobre	376.829.432,51	9.629.473,58	0	810.785.618,31	74.928.385,51		1.058.849.597,50	133.657.151,66	-
Novembre	806.136.233,61	892.991.008,93	4.105.642,90	868.227.402,06	362.040.221,43	6.056.048,30	1.046.715.178,14	470.278.263,70	3.633.892,56
Dicembre	234.054.325,13	363.258.276,95	0	45.459.023,50	86.696.454,03		901.477.755,00	143.819.420,25	-
TOTALE	6.146.581.691,42	2.415.594.931,04	25.316.048,33	7.162.653.680,02	1.772.603.370,86	11.582.547,52	11.456.405.838,39	1.822.570.522,65	4.574.876,60

(1) Comprende: rimborsi erogati mediante conto fiscale; rimborsi erogati dagli uffici territoriali; interessi maturati; rimborsi "IVA auto"; rimborsi IVA ai soggetti non residenti.

(2) Comprende: rimborsi canone RAI; "bonus incapienti"; "bonus famiglia".

(3) La tabella comprende i rimborsi IVA erogati a soggetti non residenti dal Centro Operativo di Pescara con prelievo della C.S. 5420 con distribuzione mensile.

(4) La tabella non comprende 205.266.063,98 euro relativi a rimborsi di Imposte Indirette non rientranti nelle tipologie indicate in tabella

Tavola 50

## Rimborsi

(in euro)

Anno	Rimborsi in conto fiscale				Variazione 2012-2013	
	2010	2011	2012	2013	Valore assoluto	%
Gennaio	1.227.253.289,11	1.068.450.410,10	694.990.680,51	481.643.737,38	-213.346.943,13	-30,70%
Febbraio	-	414.561.182,65	0	800.000.000,00	800.000.000,00	-
Marzo	589.795.451,49	361.117.210,09	195.974.810,57	1.591.266.777,41	1.395.291.966,84	711,98%
Aprile	826.535.320,20	-	0	1.184.913.857,90	1.184.913.857,90	-
Maggio	630.162.198,04	903.999.790,70	2.214.540.310,76	992.174.659,84	-1.222.365.650,92	-55,20%
Giugno	-	1.286.063.645,48	700.000.000,00	1.021.541.969,35	321.541.969,35	45,93%
Luglio	772.305.232,45	546.942.050,11	0	1.097.489.944,25	1.097.489.944,25	-
Agosto	1.956.275.947,40	-	601.814.215,63	523.000.000,00	-78.814.215,63	-13,10%
Settembre	542.110.181,14	-	901.897.575,92	402.365.533,29	-499.532.042,63	-55,39%
Ottobre	515.058.576,53	339.215.606,99	790.165.542,04	1.007.354.916,53	217.189.374,49	27,49%
Novembre	-	760.448.520,00	844.153.350,86	986.106.269,90	141.952.919,04	16,82%
Dicembre	-	171.000.000,00	0	828.120.787,07	828.120.787,07	-
TOTALE	7.059.496.196,36	5.851.798.416,12	6.943.536.486,29	10.915.978.452,92	3.972.441.966,63	57,21%

In ordine alle compensazioni effettuate dai contribuenti con il modello F24, si riscontra un generale aumento del ricorso a tale strumento.

In particolare, le compensazioni sono risultate minori dell'anno precedente anche nel 2012 per IVA (-3 per cento: 13,6 miliardi a fronte di 14 miliardi del 2012) e più elevate per le imposte dirette (+18 per cento: 10,9 miliardi a fronte di 9,2 miliardi nel 2012).

Con l'introduzione di particolari limitazioni e misure<sup>51</sup> volte a contrastare gli abusi nell'utilizzo delle compensazioni dei crediti IVA, con una estensione delle misure di controllo preventivo, continua a ridursi l'entità delle compensazioni IVA.

Di seguito sono rappresentati i dati relativi alle compensazioni effettuate con il modello F24, distinte per mesi.

Tavola 51

## Compensazioni F24

(in milioni)

Anno 2011	Crediti IVA	Crediti per imposte dirette	Crediti per imposte anticipate iscritte in bilancio (*)	Crediti per agevolazioni	Anno 2012	IVA	Imposte dirette	Crediti per imposte anticipate iscritte in bilancio (*)	A agevolazioni	Anno 2013	IVA	Imposte dirette	Crediti per imposte anticipate iscritte in bilancio (*)	A agevolazioni
Gennaio	628,81	275,9	0	126,41	Gennaio	705,5	282,42	6,05	85,71	Gennaio	620,54	273,28	104	236,9
Febbraio	641,79	297,87	0	178,59	Febbraio	676,69	257,97	2,98	70,32	Febbraio	548,01	301,79	30,7	161,22
Marzo	1.640,41	221,58	0	76,95	Marzo	1.924,09	229,6	17,05	68,75	Marzo	1.986,74	272,75	214,4	114,05
Aprile	1.183,83	152,83	0	87,39	Aprile	1.260,38	175,22	4,32	76,66	Aprile	1.300,81	190,1	125,6	150,99
Maggio	1.427,32	231,4	0	106,41	Maggio	1.458,41	257,2	328,13	125,36	Maggio	1.514,08	282,69	306,2	182,48
Giugno	1.468,97	1.244,97	2,97	141,04	Giugno	1.627,53	1.397,31	729,83	123,26	Giugno	1.674,24	1.934,71	1.151,30	142
Luglio	1.451,04	2.003,90	1,7	131,32	Luglio	1.455,70	1.962,07	418,49	216,16	Luglio	1.365,86	2.398,61	185,8	250,12
Agosto	1.563,79	2.133,78	2,96	108,57	Agosto	1.560,36	2.078,22	126,77	190,52	Agosto	1.390,51	2.161,00	61,6	176,23
Settembre	572,36	256,17	4,21	58,35	Settembre	600,86	280,13	164,26	119,95	Settembre	619,98	356,71	21,4	103,37
Ottobre	500,55	288,98	32,78	69,35	Ottobre	519,42	339,46	270,96	160,02	Ottobre	525,66	329,79	98,6	159,53
Novembre	764,91	514,7	58,31	71,95	Novembre	1.263,98	688,66	257,53	200,92	Novembre	793,49	656,24	19,1	175,96
Dicembre	1.253,53	1.241,27	59,89	128,66	Dicembre	1.001,71	1.277,29	345,71	226,75	Dicembre	1.304,03	1.709,09	387,73	214,86
TOTALE	13.097,31	8.863,35	162,82	1.284,99	TOTALE	14.054,63	9.225,55	2.672,08	1.664,38	TOTALE	13.643,95	10.866,76	2.706,43	2.067,71

(\*) Compensazioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 57, del DL n. 225 del 2010.

<sup>51</sup> Al fine di contrastare gli abusi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono state introdotte, ad opera del DL n. 78 del 2009, le compensazioni possono essere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, allo scopo di ottenere un ulteriore rafforzamento dei controlli, l'art. 8 comma 18 del DL n. 16 del 2012, ha ridotto la soglia di compensazione orizzontale del credito IVA, da 10.000 euro a 5.000 euro, demandando termini e modalità ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (Provvedimento 16 marzo 2012).

### *3.2. Rateazioni dei crediti d'imposta operate dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia*

Il DL n. 201 del 2011 dal 28 dicembre 2011 ha introdotto nuove norme, al fine di agevolare il contribuente in crisi di liquidità, relative alla rateazione degli avvisi bonari, cioè le comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici, di cui all'art. 36**bis** del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54**bis** del d.P.R. n. 633 del 1972, e di controlli formali, di cui all'art. 36-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973, che evidenzino delle irregolarità o incongruenze tra i dati in possesso dall'Agenzia e quelli dichiarati dal contribuente. Verificata l'esattezza degli importi richiesti, il contribuente può usufruire di una riduzione delle sanzioni, qualora versi l'importo dovuto entro 30 giorni: di 1/3 di quella prevista nella misura ordinaria del 30 per cento in caso di regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici, e 2/3 in caso di regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali.

La norma ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione, per un periodo ulteriore e fino a sei anni, purché non sia intervenuta decadenza, a favore dei contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica. Con la proroga della rateizzazione, il contribuente può chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno.

Il DL n. 16 del 2012 è intervenuto nuovamente sulle rateazioni degli avvisi bonari e su quelle per cui è competente l'agente della riscossione, prevedendo che il contribuente, pur decaduto dal beneficio della dilazione, può comunque usufruire della rateazione della successiva cartella di pagamento, cioè delle somme iscritte a ruolo.

Con direttiva del 1° marzo 2012, Equitalia ha poi portato da 5 a 20mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione, soltanto con una semplice richiesta motivata, che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica, senza più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.

Con la legge di stabilità per il 2013, (art. 1 commi 537-543) si è prevista la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia. La nuova disciplina dispone la sospensione immediata dell'attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall'ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale; sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; un pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. Sarà poi competenza esclusiva degli enti creditori, titolari delle somme richieste, verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l'esito delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, (con eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito). In caso di documentazione inidonea, l'ente informerà Equitalia per la ripresa dell'attività di riscossione.

In base alle disposizioni previste dal DL n. 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (c.d. rateazione ordinaria), nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ovvero fino a un massimo di 120 rate mensili (c.d. rateazione straordinaria) nei casi di difficoltà del contribuente legata alla

congiuntura economica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013 sono stati fissati le condizioni e i criteri di individuazione del numero di rate concedibili.

Con la legge n. 147 del 2013, art. 1, commi 618-624, in tema di definizione agevolata, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati al gruppo Equitalia fino al 31 ottobre 2013, è stato introdotto l'istituto della rottamazione cartelle esattoriali, con la previsione della possibilità di estinguere il debito originario senza corrispondere interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. Con il DL n. 16 del 2014, art. 2, comma 1, lett. c) e d) è stata ulteriormente prorogato il termine al 31 marzo 2014.

Con la direttiva di maggio 2013 Equitalia ha innalzato da 20mila a 50mila euro la soglia d'importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Sulla base delle informazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (tavole 52 e 53) nel periodo dal 2010 fino alla fine del 2013, il numero di atti oggetto di rateazione, per l'ambito dei controlli automatizzati, è di 770.359, di cui circa 89mila nel 2013. Il totale del credito rateizzato, correlato a controlli automatizzati è di circa 1,7 miliardi nel 2013, in diminuzione rispetto agli ultimi due esercizi precedenti, e di poco superiore rispetto al dato del 2010. Anche gli importi riscossi ratealmente sono in flessione (da 1.310 a 976 milioni). I dati relativi agli anni precedenti risultano aggiornati con le informazioni definitive.

Tavola 52

RATEAZIONI DA CONTROLLI AUTOMATIZZATI (36BIS E 54BIS)

(in euro)

Anno	2010	2011	2012	2013
Numero posizioni oggetto di rateazione	167.156	378.698	135.263	89.242
Importi Totali Rateizzati				
<i>di cui:</i>				
B) da controlli automatizzati (36bis e 54bis)	1.461.589.545,79	3.164.890.394,27	3.900.218.542,28	1.676.793.563,42
Importi riscossi ratealmente al 31/12/2013	915.288.573,74	1.198.943.415,33	1.309.784.646,41	975.934.133,13
<i>di cui:</i>				
credito originario	874.823.285	1.154.767.216	1.271.003.591	954.601.632
interessi da rateazione	40.465.288	44.176.199	38.781.056	21.332.501

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia delle Entrate

Gli importi rateizzati da attività di accertamento sostanziale e il numero di atti oggetto di rateazione sono anch'essi in flessione: rispettivamente da 1.744 a 1.317 milioni e da 56mila a 55mila; risultano, invece, in leggero aumento gli importi riscossi ratealmente (da 340 milioni nel 2012 a 354 milioni nel 2013). In lieve aumento, ma sempre di entità inferiore al biennio 2010-2011, è l'importo degli atti con mancato pagamento delle rate (pari a 13 milioni), la maggior parte dei quali iscritta a ruolo.

Tavola 53

RATEAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA OPERATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
ACCERTAMENTO UNIFICATO

Anno di consuntivazione	2010	2011	2012	2013
Numero atti oggetto di rateazione	83.855	83.651	56.214	55.642
Importi totali rateizzati	1.658.988.755,89	2.178.524.157,74	1.743.680.822,66	1.316.870.400,61
Importi riscossi ratealmente	1.371.582.390,97	1.140.180.505,03	339.947.205,00	353.994.761,47
Numero atti con mancato pagamento delle rate (con iscrizione a ruolo/affidamento del carico)	3.304	2.018	152	150
<i>Di cui solo iscritti a ruolo</i>	3.032	1.942	150	145
<i>Di cui con attivazione procedure cautelari/esecutive</i>	272	76	2	5
Importo atti con mancato pagamento delle rate	282.235.093,52	109.979.655,22	8.399.082,71	13.417.409,60
<i>Di cui solo iscritti a ruolo</i>	258.925.349,60	101.212.784,68	8.329.732,74	11.964.471,34
<i>Di cui con attivazione procedure cautelari/esecutive</i>	23.309.743,91	8.766.870,54	69.349,97	1.452.938,26
Somme riscosse su partite relative ad atti oggetto di rateazione	4.345.842,11	695.444,06	0	7.523,67
<i>Di cui solo iscritti a ruolo</i>	3.863.121,81	626.055,99	0	7.523,67
<i>Di cui con attivazione procedure cautelari/esecutive</i>	482.720,30	69.388,07	0	0,00
Importo Posizioni Mancato Pagamento (Residuo)	277.889.251,41	109.284.211,16	8.399.082,71	13.409.885,93
<i>Di cui solo iscritti a ruolo</i>	255.062.227,79	100.586.728,69	8.329.732,74	11.956.947,67
<i>Di cui con attivazione procedure cautelari/esecutive</i>	22.827.023,61	8.697.482,47	69.349,97	1.452.938,26

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia delle Entrate

Infine con riguardo alle rateazioni dei crediti d'imposta operate da Equitalia S.p.A., si osserva che, dal 2008 - da quando cioè è stata trasferita agli agenti della riscossione la competenza in materia - fino alla fine del 2013, sono state concesse n. 2.217.892 rateazioni, per un importo totale di 27,3 miliardi dilazionati (nel 2012 circa 24 miliardi).

Tavola 54

RATEAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA OPERATE DA EQUITALIA  
(in milioni)

STATO LAVORAZIONE	SITUAZIONE AL 28/12/2012		SITUAZIONE AL 27/12/2013	
	Istanze	Importo	Istanze	Importo
CONCESSE	1.818.619	23.926	2.217.892	27.312
NON CONCESSE	137.870	7.065	155.767	8.605
REVOCATE	565.046	19.723	880.145	28.459
			TOTALE	64.376

Fonte: Equitalia

La tavola seguente sintetizza i dati rilevati al 31 dicembre 2013 a confronto con i corrispondenti valori dei due anni precedente. In particolare, nel 2013, con riferimento

all'insieme degli enti impositori, sono state concesse rateazioni per 3,4 miliardi (-400 milioni rispetto al 2012) pari a 399.273 richieste di dilazione accolte (+36.724 rispetto al 2012); si evidenzia che, nel corso del 2013, sono state revocate n. 315.099 rateazioni a fronte di n. 231.752 revoche dell'anno precedente.

Tavola 55

## RATEAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA OPERATE DA EQUITALIA - PER ANNUALITÀ

(valori carico espressi in milioni)

Stato lavorazione	2011		2012		2013		Variaz 2013-2012	
	N. protocolli	carico	N. protocolli	carico	N. protocolli	carico	N. protocolli	carico
concesse	417.743	4.599	362.549	2.952	399.273	3.386	36.724	434
non concesse	26.244	1.489	15.977	1.674	17.897	1.540	1.920	-134
revocate	124.896	4.330	231.752	7.817	315.099	8.736	83.347	919

Fonte: Agenzia delle Entrate

Dal punto di vista degli incassi, l'impatto delle rateazioni evidenzia che le stesse nel 2013 hanno rappresentato il 46,7 per cento del totale complessivamente riscosso con un incremento del 6,7 per cento sul 2012, in controtendenza agli incassi totali che hanno segnato un decremento del 5,3 per cento.

Tavola 56

## INCASSI DA RATEAZIONE

	2012	2013
INCASSI TOTALI	7.531	7.134
<i>variazione vs anno precedente</i>	<i>-12,70%</i>	<i>-5,30%</i>
INCASSI DA RATEAZIONE	3.125	3.334
<i>variazione vs anno precedente</i>	<i>0,90%</i>	<i>6,70%</i>
<i>incidenza su incassi totali</i>	<i>41,50%</i>	<i>46,70%</i>

Fonte: Equitalia

## 3.3. Rate del condono tributario non versate

Specifiche modalità di definizione agevolata, con il versamento dell'imposta dovuta, delle situazioni e delle pendenze in materia di imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive, di contributo straordinario per l'Europa, di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul patrimonio netto, di imposte indirette e di tributi locali<sup>52</sup>, sono state introdotte con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria

<sup>52</sup> In particolare, le disposizioni normative riguardano:

l'articolo 7, disciplinante la definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione; l'articolo 8, che contiene disposizioni riguardanti l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi; l'articolo 9, recante le modalità di definizione automatica per gli anni pregressi; l'articolo 9bis, il quale reca le modalità di definizione dei ritardati od omessi versamenti; l'articolo 11, disciplinante la definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili; l'articolo 12, che prevede la definizione in materia di riscossione dei carichi iscritti a ruolo; l'articolo 14, recante disposizioni per la regolarizzazione delle scritture contabili; l'articolo 15, che disciplina la definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione; l'articolo 16, il quale prevede le modalità di definizione delle liti fiscali pendenti; l'articolo 17, che consente la regolarizzazione delle violazioni in materia di servizio pubblico televisivo.

2003). L’Agenzia delle Entrate doveva provvedere all’iscrizione a ruolo delle ulteriori rate non versate. La rateizzazione ha poi comportato il lungo rinvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme non versate, con conseguenti situazioni di insolvenza, preordinate intenzionalmente, ovvero “fisiologicamente” conseguenti, al trascorrere del tempo.

La Corte dei conti ha sottolineato più volte che il notevole successo quantitativo del condono veniva ad essere ridimensionato non solo dai costi amministrativi che aveva comportato, ma anche e soprattutto dal fatto che ben 5,2 miliardi dei 26 miliardi, dichiarati come dovuti dai contribuenti che si erano avvalsi del beneficio, non erano stati poi versati, neppure dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento. Ha ravvisato un possibile effetto di deterioramento della *tax compliance* e la scarsa probabilità di un pieno recupero delle rate non versate.

Si segnala al riguardo il recente rapporto dell’OCSE “*Going for Growth 2013*”, nel quale è contenuta la raccomandazione che l’Italia riduca le distorsioni e gli incentivi all’evasione, diminuendo le aliquote fiscali e riaffermando la volontà di non riproporre condoni.

In relazione alle rate del condono non versate, ed in attuazione dell’art. 2 commi *5bis* e *ter* del DL n. 138 del 2011<sup>53</sup>, l’Agenzia delle Entrate e le società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia hanno effettuato una ricognizione delle posizioni inadempienti. L’identificazione dei contribuenti interessati è stata effettuata per le sole ipotesi di condono tributario “premierale”<sup>54</sup>, per le quali la legge n. 289 del 2002 ha previsto una modalità di definizione che ne consentiva il perfezionamento con il versamento della sola prima rata (articoli 7, 8, 9, 15 e 16). Il termine del 31 dicembre 2012, per l’invio di un’intimazione a pagare è stato prorogato al 31 dicembre 2013 dall’art. 11, comma *10bis*, del DL n. 201 del 2011.

In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma *5bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011, all’interno dello stesso bacino di contribuenti, Equitalia ha provveduto ad individuare i soggetti ai quali inoltrare l’atto di intimazione di pagamento, tenendo conto delle indicazioni fornite nella nota dell’Agenzia delle Entrate<sup>55</sup> del 2011.

Con riferimento allo stato delle attività di recupero delle rate non versate del condono tributario disposto con legge n. 289 del 2002, sulla base di quanto esposto nella documentazione trasmessa da Equitalia, la situazione del condono 2002, è rappresentata nella seguente tabella.

I dati trasmessi evidenziano un carico a ruolo (carico lordo condono premierale), pari a 2.127.924.828 euro, di poco superiore al dato riferito al 31 dicembre 2012 (2.127.782.847 euro). Lo sgravio al 31 dicembre 2013 risulta pari a 229.431.842 euro

<sup>53</sup> Ricognizione, entro il 16 ottobre 2011, dei contribuenti che non hanno provveduto ai versamenti delle somme dovute, che l’Agenzia delle Entrate, le società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia erano tenute ad effettuare entro il 16 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 2, comma *5bis*, del DL n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Dovevano quindi essere intraprese le azioni coattive necessarie al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di una intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011. Il termine del 31 dicembre 2012 è stato prorogato al 31 dicembre 2013 dall’art. 11, comma *10bis*, del DL n. 201 del 2011.

<sup>54</sup> In seguito alle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma *5bis* del DL n.138 del 2011, l’Amministrazione ha ritenuto che l’ambito applicativo dello stesso fosse riferito alle fattispecie relative alle ipotesi di condono previste dagli art. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, restando escluse le definizioni di cui agli articoli *9bis* e *12* e agli art. 11, 17, 18 e 22 punto 4 della legge n. 289 del 2002 e sono stati rivisti i criteri per l’individuazione dei contribuenti attualmente morosi relativamente alle somme iscritte a ruolo.

<sup>55</sup> Nota Agenzia Entrate prot. 2011/164755 del 14 novembre 2011.